



ASSOLOMBARDA

Decreto del Fare e novità sulla sicurezza del lavoro

Presentazione: Mariarosaria Spagnuolo – Responsabile Area Salute e Sicurezza sul Lavoro, Assolombarda

Milano – 24 ottobre 2013

Decreto del Fare



**In vigore dal 21
agosto 2013
modifiche al
D.Lgs. n. 81/2008**



**Altre modifiche
rimandate a
provvedimenti
successivi**

Formazione

All'art. 32 del D.Lgs. 81/08, dopo il comma 5 è inserito il seguente:

«5-bis. In tutti i casi di formazione e aggiornamento, previsti dal presente decreto legislativo, in cui i contenuti dei percorsi formativi si sovrappongano, in tutto o in parte, a quelli previsti per il **responsabile e per gli addetti del servizio prevenzione e protezione**, è riconosciuto **credito formativo** per la durata ed i contenuti della formazione e dell'aggiornamento corrispondenti erogati. Le modalità di riconoscimento del credito formativo e i modelli per mezzo dei quali è documentata l'avvenuta formazione sono individuati dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sentita la Commissione consultiva permanente di cui all'articolo 6.....Gli **istituti di istruzione e universitari** provvedono a rilasciare agli **allievi** equiparati ai lavoratori, ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera a), e dell'articolo 37, comma 1, lettere a) e b), del presente decreto, gli **attestati di avvenuta formazione sulla salute e sicurezza sul lavoro**»

All'art. 37 del D.Lgs. 81/08, dopo il comma 14 è inserito il seguente:

*«14-bis. In tutti i casi di formazione ed aggiornamento, previsti dal presente decreto legislativo per **dirigenti, preposti, lavoratori e rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza** in cui i contenuti dei percorsi formativi si sovrappongano, in tutto o in parte, è riconosciuto il credito formativo per la durata e per i contenuti della formazione e dell'aggiornamento corrispondenti erogati. Le modalità di riconoscimento del credito formativo e i modelli per mezzo dei quali è documentata l'avvenuta formazione sono individuati dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sentita la Commissione consultiva permanente di cui all'articolo 6..... Gli **istituti di istruzione e universitari** provvedono a rilasciare agli **allievi** equiparati ai lavoratori, ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera a), e dell'articolo 37, comma 1, lettere a) e b), del presente decreto, gli **attestati di avvenuta formazione sulla salute e sicurezza sul lavoro**»*

1. In occasione della costituzione del rapporto di lavoro:

- formazione generale della durata minima di 4 ore (art. 37, comma 1, D.Lgs. 81/08 e Accordo Stato Regioni 21/12/2011)
- formazione specifica della durata minima di 4, 8 o 12 ore (art. 37, comma 3, D.Lgs. 81/08 e Accordo Stato Regioni 21/12/2011)

2. In occasione di cambiamento mansione, introduzione di nuove attrezzature di lavoro o di nuove tecnologie, di nuove sostanze e preparati pericolosi o in relazione all'evoluzione dei rischi o all'insorgenza di nuovi rischi

- formazione specifica (art. 37, commi 3, 4 e 6 D.Lgs. 81/08 e Accordo Stato Regioni 21/12/2011)

3. Aggiornamento quinquennale della durata minima di 6 ore (Accordo Stato Regioni 21/12/2011)

4. Negli ulteriori casi previsti da disposizioni e/o normative «speciali» come ad esempio:

- utilizzatori di attrezzature per le quali è richiesta una specifica abilitazione (art. 73 D.Lgs. 81/08 e Accordo Stato Regioni 22/2/2012)
- lavori in ambienti confinati (DPR 177/2011)
- ponteggiatori e addetti ai sistemi di accesso e posizionamento mediante funi (all. XXI D.Lgs. 81/08)
- PES PAV (art. 82 D.Lgs. 81/08 e Norma CEI 11-27)
- lavoratori adibiti all'installazione ed alla rimozione della segnaletica di cantieri stradali in presenza di traffico (D. int. 4/3/13)
- addetti antincendio (art. 37, comma 9, D.Lgs. 81/08 e D.int. 10/3/98)
- addetti primo soccorso (art. 37, comma 9, D.Lgs. 81/08 e D.int. 388/03)

- **Generale e specifica come lavoratori** (Accordo Stato Regioni 21/12/2011)
- **Particolare aggiuntiva per preposto della durata minima di 8 ore** da effettuarsi anteriormente o contestualmente all'assunzione dell'incarico, o al max entro 60 giorni (art. 37, comma 7, D.Lgs. 81/08 e Accordo Stato Regioni 21/12/2011)
- **Aggiornamento quinquennale della durata minima di 6 ore** (art. 37, comma 7, D.Lgs. 81/08 e Accordo Stato Regioni 21/12/2011)
- **Negli ulteriori casi previsti da disposizioni e/o normative «speciali»** (ad esempio carrellisti, amianto ecc.)

- **Formazione minima di 16 ore** da effettuarsi anteriormente o contestualmente all'assunzione dell'incarico, o al max entro 60 giorni (art. 37, comma 7, D.Lgs. 81/08 e Accordo Stato Regioni 21/12/2011)
- **Aggiornamento quinquennale della durata minima di 6 ore** (art. 37, comma 7, D.Lgs. 81/08 e Accordo Stato Regioni 21/12/2011)

- Formazione iniziale di almeno 32 ore di cui 12 sui rischi specifici presenti in azienda (40 ore nel settore chimico)
- Aggiornamento



- Formazione erogata da **OPP di Milano** (Assolombarda – CGIL, CISL e UIL Milano)
- Attivati corsi sperimentali di aggiornamento (REACH, Stress lavoro-correlato ecc.)

Corsi di formazione ai sensi dell'art. 32 del D.lgs. 81/08 e dell'Accordo Stato Regioni 26/01/06, così strutturati:

- **Modulo A** di 28 ore
- **Modulo B** da 12 a 68 ore a seconda del macrosettore di riferimento
- **Modulo C** di 24 ore (solo per RSPP)
- **Aggiornamento quinquennale** di 60 o 40 ore per RSPP (a seconda del macrosettore di riferimento) e 28 ore per ASPP

- **Corso di 120 ore** (allegato XIV D.Lgs. 81/08)
- **Aggiornamento quinquennale** di 40 ore (allegato XIV D.Lgs. 81/08)

- **Corso di formazione formatori di 24 ore** (art. 6, comma 8, lettera m-bis D.Lgs. 81/08)
- **Aggiornamento triennale** attraverso frequenza per almeno 24 ore, nell'area tematica di competenza, di seminari, convegni specialistici, corsi di aggiornamento (art. 6, comma 8, lettera m-bis D.Lgs. 81/08 e D. int. 6/3/13)

- **Dalla ricognizione dei diversi ambiti di formazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro emergono possibili ambiti di sovrapposizione**
È opportuno individuarli per valorizzare le attività svolte ed evitare duplicazioni

- Contenuti **modulo A, B e C** dei corsi **RSPP e ASPP** con contenuti **corsi per lavoratori** (formazione «*generale e specifica*»), **preposti** (corso 8 ore) e **dirigenti** (corso 16 ore)
- Contenuti **moduli B** per ASPP e RSPP
- Contenuti corsi di **aggiornamento per RSPP e ASPP** con contenuti corsi di **aggiornamento per lavoratori, dirigenti, preposti, coordinatori e formatori**
- Contenuti corso di **formazione formatori** con contenuti corsi **aggiornamento per RSPP e ASPP**
- Contenuti **corso per dirigenti** con contenuti **corso per preposti** relativamente **ai moduli normativo giuridico e tecnico**

- Contenuti corsi di **aggiornamento per preposti** con contenuti corsi di **aggiornamento per lavoratori**
- Contenuti corsi di **formazione «specifica» per lavoratori** con contenuti corsi **formazione RLS** (relativamente alle 12 ore sui rischi specifici presenti in azienda)
- Contenuti **corso per addetti alle attrezzature ex Accordo 21.2.12 («Abilitazione carrellisti» ecc.)** con contenuti **corsi per lavoratori/preposti** relativamente **ai moduli normativo giuridico**
- Contenuti **corso di 120 ore per coordinatore** con contenuti **moduli A e B macrosettore 3 per ASPP e RSPP**
- **In futuro** - Contenuti **corso per lavorazioni in ambienti confinati (decreto 177/2011)** con contenuti **corsi per lavoratori/preposti** relativamente **ai moduli normativo giuridico**


Sarà possibile per le imprese assumere lavoratori già formati in materia di salute e sicurezza sul lavoro durante il periodo scolastico o universitario, ferma restando la necessità di integrare il percorso formativo in base ai rischi specifici presenti in azienda

- **Avviate sperimentazioni in ambito locale per il libretto formativo del cittadino (studente/tirocinante), per favorire alternanza scuola/lavoro**
(Regione, ASL della Provincia di Monza e Brianza)

All'art. 3 del D.Lgs. 81/08, sono aggiunti in fine i seguenti commi:

«13-bis. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali e del Ministro della salute,..... nel rispetto dei livelli generali di tutela di cui alla normativa in materia di salute e sicurezza sul lavoro e **fermi restando gli obblighi di cui agli articoli 36 e 37 del presente decreto**, sono definite **misure di semplificazione della documentazione**, anche ai fini dell'inserimento di tale documentazione nel libretto formativo del cittadino, **che dimostra l'adempimento da parte del datore di lavoro degli obblighi di informazione e formazione** previsti dal presente decreto in relazione a **prestazioni lavorative** regolamentate dal decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, che implicano una permanenza del lavoratore in azienda per un **periodo non superiore a cinquanta giornate lavorative** nell'anno solare di riferimento.





«13-ter. Con un ulteriore decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali e del Ministro della salute, adottato di concerto con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, sono definite *misure di semplificazione degli adempimenti relativi all'informazione, formazione, valutazione dei rischi e sorveglianza sanitaria per le imprese agricole*, con particolare riferimento a lavoratori a tempo determinato e stagionali, e per le imprese di piccole dimensioni».



Sarà fondamentale capire quali imprese potranno concretamente usufruire di tali semplificazioni

Corsi erogati in base all'Accordo Stato-Regioni

- 2700 lavoratori formati (corsi a catalogo e *in house*)
- 260 preposti formati
- 190 dirigenti formati

Corsi in modalità e-Learning

- 2900 «pacchetti»

Corsi di formazione per formatori (in collaborazione con Associazione Ambiente Lavoro): **125 formati**

Corsi per RSPP/ASPP: ca 10.000 formati (dal 1996)

Corsi per RLS (in collaborazione con OO.SS/For):

- **7.400 formati** (dal 1996)

Attività dell'OPP di Milano

- **OPP di Milano** (Assolombarda e CGIL, CISL e UIL Milano):
 - Progettazione dei corsi di formazione Assoservizi/For
 - Attivazione piattaforma on line per comunicazione delle richieste di collaborazione: <http://www.assolombarda.it/opp-milano>
 - Predisposizione esempio semplificato di progetto formativo
 - Esame dei progetti formativi delle imprese della provincia di Milano

ORGANISMO PARITETICO PROVINCIALE
di MILANO

Richiesta di collaborazione/parere nell'attuazione dei percorsi formativi dei lavoratori in materia di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro ai sensi dell'art. 37, comma 12 del D.Lgs. n. 81/2008 e dell'accordo delle Conferenza permanente Stato-Regioni del 21 dicembre 2011.

Ragione sociale: Email (a cui spedire la conferma di ricezione):

L'OPP di Milano ha competenza territoriale per le richieste di collaborazione provenienti da aziende associate ad Assolombarda e da imprese, anche non associate, con sede legale o unità produttive/stabilimenti nei Comuni della Provincia di Milano. Le aziende che non rientrano nelle due fattispecie possono rivolgersi al proprio Organismo Paritetico o Ente Bilaterale.

Stato associativo:
 Associata ad Assolombarda
 Non associata ad Assolombarda

Codice: Se l'azienda è associata, specificare il codice associativo Assolombarda.

Allegare il Modulo compilato in ogni sua parte: (Max 1 MByte)

Allegare il Progetto Formativo: (Max 1 MByte)

Eventuali commenti:

Il sistema è responsabile della correttezza dei dati forniti. Qualora non potessero fornirli, gli utenti non potranno ricevere messaggi o le informazioni richieste. In materia di diritto del D. Lgs. 196/2003, informiamo che i dati richiesti saranno inseriti in una banca dati finalizzata alla erogazione della richiesta di collaborazione/parere nell'attuazione dei percorsi formativi come previsto dalla legge. L'istituzione, di cui è l'Assolombarda il titolare, non è responsabile e collaborativa, potrà essere effettuato con o senza avviso di posta elettronica o comunque automatizzato e convalidato, nel rispetto dei limiti e delle condizioni previste dall'articolo 13 del decreto legislativo 196/2003, tutte le operazioni previste dall'articolo 4, comma 1, lettera a), del citato decreto e ricezione di trattamento in qualsiasi forma. La raccolta e l'archiviazione vengono finalizzate al servizio di cui è l'Assolombarda il titolare e ai componenti dell'Organismo Paritetico Provinciale di Milano. Per qualsiasi informazione o per la privacy policy, si prega di scrivere a privacy@assolombarda.it.

Informazioni su richieste di collaborazione a OPP di Milano

(al 30.09.2013)

Totale richieste inviate <i>on line</i>	1711
Settore metalmeccanico	313
Settore terziario	288
Settore chimico	177
Totale e-mail inviate da OPP per richiesta di chiarimenti/interazioni	768

43 J 0 4 8 E 1

Attività di Assolombarda a supporto dei RSPP e ASPP

- **Dal 2012: Social Network sulla sicurezza**
<http://community.assolombarda.it/salute-e-sicurezza-rspp-aspp>



ASSOLOMBARDA

@Assolombarda
SEGUICI SU



Home Community

Salute e sicurezza RSPP ASPP

Cerca nel sito



Tu sei qui: Home › Salute e sicurezza RSPP ASPP



SALUTE E SICUREZZA RSPP ASPP



COMMUNITY
SICUREZZA

Benvenuto Community

Preferenze community

Preferenze personali

Esci

NUOVE DISCUSSIONI

Tutte le discussioni | Discussioni in evidenza | Discussioni più votate | Le mie discussioni

Discussioni recenti in Salute e sicurezza RSPP ASPP

Vai a tutte le discussioni

Le seguenti discussioni hanno avuto attività di recente.

Conversazioni marcate con ★ hanno avuto attività dal tuo ultimo accesso.

...altre siffatte pseudo-semplificazioni?

NO, GRAZIE!

Si monitoreranno i lavori presso le sedi centrali (Conferenza Stato-Regioni) e locali (Regione) per necessarie modifiche e decreti attuativi.

Il Sole
24 ORE

Gli ambiti e le soluzioni/2



CONFINDUSTRIA



LAVORO

1. Affermare il principio, fatto proprio dalla Corte costituzionale, secondo cui ai fini di sicurezza, igiene e salute sui luoghi di lavoro, le misure che i datori di lavoro devono adottare sono quelle accolte negli standard di produzione industriale o prescritte dalla legge o dalle norme tecniche da queste espressamente richiamate
2. Estendere a tutte le imprese le semplificazioni (per sorveglianza sanitaria, formazione e informazione) previste per il settore agricolo se i datori di lavoro occupano lavoratori per un periodo non superiore a 50 giornate lavorative nell'anno solare; in tema di appalto, eliminare l'improprio riferimento dell'accesso ai dati dell'incaricato alla cooperazione e coordinamento da parte del sindacato esterno all'azienda
3. Per le verifiche periodiche alle attrezzature di lavoro, nel confermare l'equiparazione pubblico-privato per le visite successive alla prima, togliere l'imposizione che la prima verifica sia al momento della messa in servizio; si parta invece dalla richiesta del datore di lavoro e secondo i termini fissati dalla legge